



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NEI COMUNI DI CORSICO, CESANO BOSCONI, GAGGIANO E UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI DI GAGGIANO E PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 817 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

CUI S00880000153202500006

CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione

LOTTO 1 - CIG B766AD8B5B

LOTTO 2 - CIG B766AD9C2E

Sommario

Sommario.....	2
PREMESSE.....	4
PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
3. IDENTIFICAZIONE.....	6
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
4.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
4.2 CHIARIMENTI.....	7
4.3 COMUNICAZIONI.....	7
5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO.....	8
5.1 DURATA della concessione.....	9
5.2 REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	9
5.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE Costituiscono requisiti di idoneità professionale:.....	12
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:.....	13
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
9. AVVALIMENTO.....	14
10. SUBAPPALTO.....	16
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE.....	16
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
17.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	24
17.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	25
17.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	25
18. OFFERTA TECNICA.....	26
19. OFFERTA ECONOMICA.....	27
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	28
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
20. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	34
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	35
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
28. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
29. ACCESSO AGLI ATTI	39
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 604 del 18/06/2025 e Determinazione Dirigenziale n. 628 del 24/06/2025, questa Amministrazione ha dato avvio alla procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 - cd. "Decreto correttivo" l'affidamento della concessione del servizio riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nei comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e Unione dei comuni i Fontanili di Gaggiano e per la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva dell'imposta di soggiorno per anni 5 (cinque).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli acquisti (A.R.I.A. S.p.a.) - Piattaforma SinTel accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Come disciplinato dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs 36/2023 - Allegato I.3 comma 1 lett. a), la durata complessiva del procedimento di scelta del contraente è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio sono i comuni di Corsico (MI), Cesano Boscone (MI), Gaggiano (MI), Unione dei Comuni I Fontanili - codice Nuts ITC45, ma anche l'intero territorio nazionale, CPV 79940000-5 Servizi di riscossione - CUI: S00880000153202500006

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Comune di Corsico - 20094 - Città Metropolitana di Milano -Via Roma n. 18 - Settore 2 Programmazione economica.

Punti di contatto: tel. +390244801

e-mail serviziogare@comune.corsico.mi.it

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it;

indirizzo Internet: www.comune.corsico.mi.it

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Dott. Matteo Pellegrini, Responsabile EQ del Servizio Entrate, Patrimonio e Servizi informativi.

Il Responsabile della Procedura è la Dott.ssa Erika Fusi, Responsabile E.Q. Servizi Strategici.

PIATTAFORMA TELEMATICA

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali reperibili all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali reperibili al seguente url <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800.116.738.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Relazione illustrativa
- c) Capitolato Lotto 1;
- d) Matrice dei rischi Lotto 1;
- e) Capitolato Lotto 2;
- f) Matrice dei rischi Lotto 2;
- g) Quadro economico;
- h) Elenco del personale COATTIVO;
- i) Elenco del personale CUP;
- j) Elenchi degli impianti delle pubbliche affissioni;
- k) Domanda di partecipazione;
- l) Documento di gara unico europeo (DGUE Request) generato da Sintel;
- m)Tracciabilità dei flussi finanziari;

- n) Nota informativa Privacy;
- o) “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune di Corsico (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24/11/2022);
- p) “Patto di integrità” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27/07/2023;
- q) Schema di contratto relativo al Comune di Corsico. Per gli altri enti, i contratti potrebbero essere leggermente differenti poiché gli schemi adottati sono a cura dell’ufficiale rogante.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della ente concedente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=180904&id=&sort=&activePage=&search=> e sulla Piattaforma E-procurement SinTel al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SinTel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22/07/2025.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte alla sezione “Documentazione di gara” sulla Piattaforma SinTel e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=180904&id=&sort=&activePage=&search=>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra ente concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili alla sezione “Comunicazioni procedura”, comprese le comunicazioni relative:

- a) all’attivazione del soccorso istruttorio;
- b) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
- c) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 24;
- d) comunicazione di fissazione seduta pubblica, link per la partecipazione della seduta da remoto e richiesta deleghe;
- e) all’aggiudicazione;
- f) all’esclusione;
- g) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
- h) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater,

del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

L'oggetto della presente concessione è l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in favore dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Gaggiano, dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali in favore dei comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano, nonché del servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva dell'imposta di soggiorno in favore dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone secondo le modalità indicate nei Capitolati Speciali dei lotti 1, 2.

I Comuni si riservano di estendere l'incarico, alle condizioni da definirsi fra le parti, a servizi connessi ad eventuali nuove imposte/tasse/canoni che entreranno in vigore nel periodo dell'affidamento, anche in sostituzione di quelli oggetto della presente gara.

Importo stimato della concessione posto a base di gara:

L'importo complessivo è al netto di Iva.

La concessione è finanziata con fondi di Bilancio dei rispettivi Enti

La Concessione è suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1 CIG B766AD8B5B	Servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. e servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva dell'imposta di soggiorno.	Valore della concessione, per l'intero periodo contrattuale € 1.589.935,47= (oltre iva se dovuta)
------------------------------	--	---

Lotto 2 CIG B766AD9C2E	Servizio riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nei comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano e Unione dei comuni i Fontanili di Gaggiano.	Valore della concessione, per l'intero periodo contrattuale € 525.207,55= (oltre iva se dovuta)
------------------------------	--	---

È possibile partecipare ad uno o a entrambi i lotti, presentando per ciascun lotto relativa offerta e aggiudicarseli tutti.

La base di gara unitaria è stata prevista per un valore di aggio pari al:

- 13,50% per il lotto 1;
- 6% per il lotto 2;

I costi della manodopera sono stati stimati pari a:

- € 220.000,00 per il lotto 1;
- € 102.000,00 per il lotto 2;

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: CCNL H011 - CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

5.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà la durata di cinque anni a decorrere dal 01/01/2026 o, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dall'esecuzione anticipata della concessione in pendenza della stipula del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

È facoltà di ciascun Comune convenzionato chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'attivazione anticipata del servizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, del D. Lgs. 36/2023.

5.2 REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La revisione del contratto di concessione è disciplinata dall'art. 192 del D.lgs. 36/2023.

5.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La modifica del contratto di concessione è disciplinata dall'art. 189 del D.lgs. 36/2023.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Il concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione al singolo lotto ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti gli operatori economici che aderiscono ad un raggruppamento temporaneo o ad un consorzio ordinario non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi gli operatori economici per i quali sussiste l'applicazione di una delle misure di cui al D.Lgs. 159/2011.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27/07/2023 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE COSTITUISCONO REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- 1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- 2) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati per attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e del Decreto Ministeriale n. 289 dell'11/09/2000.

In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna Società del Consorzio/Raggruppamento.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

-fatturato globale pari ad Euro 1.150.000,00= IVA esclusa maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti a quello di indizione la procedura.

A tal proposito, si evidenzia, per ragioni collaborative, che l'art. 100, comma 11, del Codice dei contratti pubblici attualmente applicabile fa riferimento al concetto di anni per identificare il periodo di maturazione del requisito. Tuttavia, per evitare che si verifichino violazioni del principio di massima partecipazione, in base ai principi di cui agli artt. 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene che si debba fare riferimento ai migliori ultimi tre esercizi chiusi degli ultimi cinque esercizi chiusi, in modo che possano concorrere anche gli operatori che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore economico affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori devono aver gestito il Servizio di riscossione per almeno un triennio per Comuni di almeno 30.000 abitanti con riferimento agli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore economico con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche corredati dai certificati di regolare esecuzione.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 8.3, richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. L'ente concedente può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dai seguenti articoli:

- 15 del Capitolato Speciale d'Appalto - Lotto 1;
- 16 del Capitolato Speciale d'Appalto - Lotto 2.

Non vi sono prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto per una soglia pari o superiore al 30 per cento per le quali l'ente concedente debba individuare il contratto.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele economiche e giuridiche del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati negli allegati "Elenco personale COATTIVO" e "Elenco personale CUP".

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del complessivo dell'appalto indicato all'art. 5.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

1. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, utilizzando l'IBAN IT450 05034 33031 0000 0000 1268 - Filiale 00808 BANCO BPM SPA ed indicando come causale "Garanzia provvisoria gara gestione Servizio riscossione per 5 anni" specificando il CIG.
2. La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID¹.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ente concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi pertinenti tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice: ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - ISO/IEC 27001:2022 - UNI ISO 45001 - UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, ove dovuto, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione conformemente alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023> o successiva delibera.

L’ente concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 17:00 del giorno 29/07/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file (o cartella compressa) da caricare in ogni campo a disposizione per l'upload.

15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 0 e nel manuale disponibile sul portale Sintel, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultimo o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato dall'ente concedente al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dall'ente concedente ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs 36/2023. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma una cartella compressa .zip o .rar con la seguente documentazione firmata digitalmente (la cartella non deve essere firmata):

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito - scansione firmata digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
- 3) in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nell'impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 4) DGUE compilato dall'OE su Sintel "DGUE Response";
- 5) Eventuale procura;
- 6) Garanzia provvisoria;
- 7) certificazioni in copia scansionate e firmate digitalmente, da presentare anche per poter usufruire del beneficio della riduzione delle cauzioni, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 secondo quanto specificato nel precedente punto "Cauzioni e garanzie";
- 8) Ricevuta di pagamento della tassa ANAC laddove dovuta;
- 9) Ricevuta di pagamento della marca da bollo di Euro 16,00= o, se non dovuta, relativa dichiarazione di esenzione;
- 10) Documentazione in caso di avvalimento;
- 11) Documentazione per i soggetti associati;
- 12) Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
- 13) Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali;

- 14) Capitolati speciali debitamente firmati per incondizionata accettazione;
- 15) Documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi (ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.M. 11 settembre 2000, n. 289);
- 16) Elenchi degli impianti delle pubbliche affissioni debitamente firmati per incondizionata accettazione del numero, tipologia e stato manutentivo;
- 17) "Patto di integrità" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 27/07/2023;
- 18) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corsico (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24/11/2022);
- 19) Nota informativa sulla Privacy;
- 20) Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilata e firmata digitalmente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare l'allegato patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

17.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di reti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nell'apposita sezione della Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica sottoscritta digitalmente a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica è rappresentata dal progetto tecnico-gestionale del Servizio proposto sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il concorrente nell'apposito campo "offerta tecnica" presente sulla piattaforma "SINTEL", a pena di esclusione, dovrà allegare:

- la propria offerta tecnica (Relazione di presentazione del progetto tecnico di gestione del servizio da cui si dovranno desumere tutti gli elementi di valutazione di cui al punto 19.1

del presente disciplinare e dovrà essere redatta in conformità a quanto richiesto dai capitolati. La relazione dettagliata, suddivisa in paragrafi, deve essere composta al massimo di n. 12 facciate formato A4 (sei fogli di stampa fronte/retro), carattere Times New Roman 12 - margini pagina: 2/2/2/2 - interlinea 1,5. In caso di progetto composto da più di 12 facciate si valuterà solo fino alla facciata n. 12. Non verranno conteggiate le pagine relative alla copertina e l'indice);

- in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
- il piano di assorbimento del personale;
- l'eventuale dichiarazione di equivalenza in caso di applicazione di un differente CCNL rispetto a quello indicato dalla Ente concedente e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- la dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

19. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma "SINTEL", a pena di esclusione, dovrà allegare il Piano economico - finanziario diretto a comprovare la sostenibilità del progetto di gestione e quindi la sua remuneratività ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica e il Piano economico finanziario devono essere sottoscritti digitalmente:

- dal legale rappresentante,
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI o il Consorzio nel caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti,
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI o Consorzio già costituiti.

Nel caso in cui l'offerta economica fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la scansione della relativa procura.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'Operatore economico che otterrà la somma più alta in graduatoria sarà il primo classificato aggiudicatario del servizio.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri relativi ad elementi tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto; tali criteri sono precisati con distinzione dei sub-criteri, definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito del suindicato rapporto, nonché con specificazione dei criteri motivazionali specificati nella griglia di seguito riportata.

LOTTO 1

- Servizi di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 in favore dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Gaggiano.
- Servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva dell'Imposta di Soggiorno in favore dei Comuni di Corsico e Cesano Boscone.

Criteri	Descrizione	Punteggio parziale	Punteggio massimo
Organizzazione e Gestione del Servizio	Il Concorrente è chiamato a descrivere le modalità operative ed organizzative per la gestione del CUP, del CUP mercatale, con particolare riferimento ai tempi ed alle modalità di gestione delle varie fasi del servizio, a partire dalla riscossione spontanea fino alla coattiva, e le risorse strumentali/mezzi utilizzati nonché il personale impiegato presso i due sportelli che dovranno essere allestiti per tutto il bacino dei comuni concedenti. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		35
	Il processo di gestione della riscossione ordinaria e coattiva	5	

	Numero totale di persone impiegate, suddivisione tra front e back office, procedure di coordinamento tra i due sportelli	5	
	La specializzazione del personale dedicato agli sportelli, strategie per il contenimento del turn over	10	
	Disponibilità ad ampliamento orario di apertura degli sportelli	5	
	Modulistica online, forme di pagamento da remoto, sportello online, portale web disponibile per l'Ente per estrazione dati	10	
Progetti ed iniziative di contrasto all'evasione	Il Concorrente è chiamato a descrivere i metodi e gli strumenti utilizzati per contrastare l'evasione, con particolare attenzione agli strumenti e alle modalità che si propongono per un efficace controllo del territorio e le tempistiche per lo svolgimento delle azioni di recupero. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		15
	Soluzioni anche tecnologiche utilizzate per reprimere l'evasione	5	
	Periodicità delle rilevazioni sul territorio	5	
	Capacità di garantire tempi ridotti per la riscossione anche coattiva delle entrate	5	
Interventi sugli impianti affissivi	Il Concorrente è chiamato a descrivere gli interventi sugli impianti affissivi che intende proporre ai singoli comuni concedenti, indicando tempistiche, modalità. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		10
	Manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti	3	
	Numero di nuovi impianti affissivi offerti	3	
	Numero di impianti affissivi esistenti che saranno sostituiti	4	

Offerta servizi aggiuntivi / migliorativi	Il Concorrente è chiamato a proporre eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi senza oneri per i Comuni. La commissione valuterà quei servizi che forniranno un'utilità al Comune o al Contribuente.	5
Software Imposta di Soggiorno per gli operatori alberghieri	Il Concorrente è chiamato a descrivere la soluzione software da mettere a disposizione degli operatori per la gestione dell'Imposta di Soggiorno, anche con riferimento alla dichiarazione dell'agente contabile (mod. 21).	5

LOTTO 2

Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali in favore dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone, Unione dei Fontanili di Gaggiano e Gaggiano

Criteri	Descrizione	Punteggio parziale	Punteggio massimo
Modalità di svolgimento delle procedure preliminari	Il Concorrente è chiamato a descrivere le modalità con cui intende svolgere le procedure preliminari di riscossione coattiva. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		10
	Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti	5	
	Modalità e tempi di adozione di azioni cautelari in relazione alla data di consegna delle liste di carico	5	

Modalità di svolgimento delle procedure di comunicazione e di riscossione a monte e/o a supporto della fase ingiuntiva, cautelare ed esecutiva	Il Concorrente è chiamato a descrivere le modalità di svolgimento della comunicazione con il contribuente e i tempi di adozione delle azioni esecutive. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		20
	Notifica degli atti tramite SEND (Servizio 20 Notifiche Digitale)	5	
	Tempistica offerta per l'avvio della procedura di consegna/notifica degli atti della procedura, da esprimere come numero di giorni	5	
	Modalità e tempistica di adozione delle azioni esecutive	10	
Modalità di organizzazione del servizio	Il Concorrente è chiamato a descrivere le modalità di organizzazione del servizio, con particolare riferimento ai tempi ed alle modalità di gestione delle varie fasi, le risorse strumentali/mezzi utilizzati nonché il personale impiegato presso i due sportelli che dovranno essere operativi nel bacino dei comuni concedenti. In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà:		35
	Numero totale di persone impiegate, suddivisione tra front e back office, procedure di coordinamento tra i due sportelli	5	
	La specializzazione del personale dedicato agli sportelli, strategie per il contenimento del turn over	10	
	Disponibilità ad ampliamento orario di apertura degli sportelli	5	
	Portale web per il contribuente, forme di pagamento da remoto, portale web disponibile per l'Ente per estrazione dati	10	
	Gestione assistenza all'utenza	5	
Offerta servizi migliorativi	Il Concorrente è chiamato a proporre eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi senza oneri per i Comuni. La commissione valuterà quei servizi che forniranno un'utilità al Comune o al Contribuente.		5

Il calcolo dei punteggi riguardanti la valutazione delle singole offerte tecniche avverrà attribuendo a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 come segue:

LIVELLO DI GIUDIZIO	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,20
Assente	0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a calcolare la media dei voti espressi dai singoli commissari.

Il coefficiente medio così ottenuto, arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9, verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio preso in considerazione. Tale sistema non verrà applicato per le voci dove è prevista l'attribuzione secca o proporzionale del punteggio.

Ai fini di garantire un adeguato livello di qualità dell'offerta tecnica, è stata prevista una soglia di sbarramento pari a 40 punti, punteggio minimo che deve essere raggiunto per l'ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'ente concedente attribuisce alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come riportato nel precedente paragrafo.

Il calcolo del coefficiente unico attribuito all'offerta in relazione al sub-criterio in esame è dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, assegnando il valore 1 a quello più elevato e procedendo a riparametrazione per gli altri.

Il punteggio attribuito all'offerta in relazione al singolo criterio in esame (W) è dato assegnando il punteggio massimo assegnabile a quella che ha ottenuto il maggior punteggio calcolato dalla sommatoria dei sub-criteri e procedendo alla riparametrazione per gli altri.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Per il lotto 1

Base di gara	Descrizione	Punteggio massimo
--------------	-------------	-------------------

Aggio del 13,50%	I concorrenti dovranno presentare offerta economica in forma percentuale (%) in ribasso rispetto alla base d'asta del 13,5%. Non saranno ammesse offerte pari o superiori al 13,5% I 30 punti relativi all'offerta economica verranno assegnati in applicazione della seguente formula: $P = \text{Aggio più basso offerto} \times 30 / \text{Aggio preso in esame}$	30
--------------------------------	---	-----------

Per il lotto 2

Base di gara		Descrizione	Punteggio massimo
A	Aggio del 6%	I concorrenti dovranno presentare offerta economica in forma percentuale (%) in ribasso rispetto alla base d'asta del 6%. Non saranno ammesse offerte pari o superiori al 6% I 10 punti relativi all'offerta economica verranno assegnati in applicazione della seguente formula: $P = \text{Aggio più basso offerto} \times 10 / \text{Aggio preso in esame}$	10

B	Percentuale di riduzione delle misure previste dalla Tabella A del Decreto Min. Economia e Finanze 14/04/2023 e s.m.i.	I concorrenti dovranno presentare offerta economica in forma percentuale in rialzo rispetto alla base d'asta di riduzione del 50% delle misure previste dalla Tabella A del Decreto Min. Economia e Finanze 14/04/2023 e s.m.i. Non saranno ammesse offerte pari o inferiori al 50% In particolare ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione attribuirà i seguenti punteggi alle offerte in rialzo rispetto alla base d'asta, come di seguito riportato: • fino al 60%: max 4 punti • fino al 70%: max 8 punti • fino al 80%: max 12 punti • fino al 90%: max 16 punti • fino al 100%: max 20 punti	20
---	--	--	----

Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara.

20. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

Risulterà, pertanto, vincente il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dei 100 punti disponibili, risultando quindi primo classificato nella graduatoria di merito.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul

sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **30/07/2025 alle ore 9:00** in seduta pubblica telematica da remoto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all’apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti tramite la Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 4.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 4.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti tramite la Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo ente concedente e nel PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente concedente al link:

<https://corsico.e-pal.it/L190/atto/lista?idSezione=735&sort=&activePage=&search=>

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, l'ente concedente, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia sezione di Milano.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

- Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati ai sensi di legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, nei modi indicati dalla legge.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

- Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

- Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

1. il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
3. il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
4. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo

potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'ente concedente, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdcorsico@comune.corsico.mi.it

- Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE DI FASE

Dott.ssa Erika Fusi